

Relazione incontro di studio tenutosi a Parigi dal 30 gennaio al 3 febbraio 2006 sul tema  
"La Convenzione europea dei diritti dell'uomo"

Preliminarmente, oggetto di incontro è stata la procedura avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo (d'ora innanzi Corte).

È stato, quindi, evidenziato come la Corte possa essere adita solo su ricorso di uno Stato contraente che voglia denunciare la violazione della CEDU ad opera di altra parte contraente (art. 33) o su ricorso individuale presentato da ogni persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda essere vittima di una violazione della CEDU (art. 34).

La Corte non può, dunque, essere adita dall'autorità giurisdizionale degli Stati contraenti, diversamente da quanto accade per la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (d'ora innanzi CGCE) in tema di interpretazione in via pregiudiziale del diritto comunitario (sulla rilevanza di tale precisazione, cfr. *infra*).

Sempre sotto il profilo procedurale, è stata analizzata la esecuzione delle sentenze pronunciate dalla Corte, di cui si occupa il Consiglio d'Europa. Il ruolo svolto dal Consiglio è assai importante, in quanto ogniqualvolta la violazione di un diritto riconosciuto dalla CEDU sia ancora in corso o qualora il diritto pregiudicato richieda per la sua "riabilitazione" un comportamento positivo dello Stato, la sentenza di condanna all'equa soddisfazione di cui all'art. 41 della CEDU non è di per sé sufficiente a tutelare la posizione lesa; in tali casi, il Consiglio dovrà individuare insieme allo Stato trasgressore le misure più idonee a rimuovere gli effetti dannosi della violazione del diritto (in sostanza, la Corte può solo condannare lo Stato al pagamento di un ristoro economico, ma non ad un *facere* specifico, il che rende necessario l'intervento mediatore del Consiglio).

Passando agli aspetti di diritto sostanziale, nel corso dell'incontro è stato dedicato ampio spazio alla disamina della giurisprudenza della Corte su determinati diritti riconosciuti dalla CEDU (in particolare: diritto dell'accusato ad un giudice imparziale ex art. 6 comma 1 CEDU; il diritto alla durata ragionevole del processo ex art. 6 comma 1 CEDU; il diritto dell'accusato ad interrogare i testimoni a carico ex art. 6 comma 3 CEDU; diritto alla libertà di espressione ex art. 10 CEDU; diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 della CEDU con riferimento alle problematiche dell'eutanasia e del transessualismo).

Tale analisi è stata di volta in volta affiancata dalla risoluzione di casi pratici e dall'individuazione delle soluzioni offerte dai diversi Stati contraenti. Maggior spazio è stato dedicato all'ordinamento francese, anche se - grazie agli interventi della sottoscritta e delle due colleghe italiane partecipanti al corso - l'attenzione è stata più volte portata su problematiche aventi maggiore attinenza con il nostro ordinamento (nella specie, è stata affrontata la questione della recente modifica che ha

interessato l'istituto della remissione in termini ex art. 175 cpp in "ottemperanza" ad alcune pronunce della Corte e quella della compatibilità rispetto alla CEDU delle disposizioni che hanno ampliato l'ambito di applicazione della legittima difesa ed hanno introdotto inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del PM).

La tematica oggetto di più vivo interesse e ripresa a più momenti nel corso dell'incontro è stata senz'altro quella relativa ai rapporti tra la CEDU e il diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento ai poteri di diretta applicazione di tali fonti giuridiche in capo al giudice nazionale.

Come è noto, l'Unione europea non è parte contraente della CEDU, anche se da lungo tempo si discute di una sua adesione.

D'altro canto, ai sensi dell'art. 6 TUE "*l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla CEDU e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario*".

Alla luce di tale disposizione, la CEDU è, quindi, parte integrante del diritto dell'Unione Europea, corollario da cui discendono importanti conseguenze, prima tra tutte quella della diretta disapplicazione da parte del giudice nazionale della normativa nazionale configgente con una disposizione della CEDU, così come accade nel caso di contrasto tra normativa nazionale e diritto comunitario.

Invero, secondo l'autorevole insegnamento della Corte Costituzionale e della CGCE, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la normativa nazionale contrastante con disposizioni comunitarie, senza che sia necessaria una sua dichiarazione di incostituzionalità: ciò è imposto dall'art. 249 TCE, in base al quale l'applicabilità del diritto comunitario non può essere subordinata all'adozione di un atto interno dello Stato (c.d. efficacia diretta del diritto comunitario).

Tale efficacia diretta non è invece attribuita al diritto internazionale di fonte non comunitaria (si ricorda che la CEDU, seppur adottata nel sistema del Consiglio d'Europa, diventa fonte comunitaria in base al richiamo operato dall'art. 6 cit.); in particolare, il diritto internazionale di fonte non comunitaria assurge a rango costituzionale in virtù di quanto disposto dall'art. 10 Cost. (che obbliga lo Stato italiano a conformarsi alle norme di diritto internazionale) e qualora la normativa nazionale adottata posteriormente alla disposizione internazionale risulti con essa contrastante, la stessa non potrà essere direttamente disapplicata dal giudice procedente, bensì dovrà essere oggetto di una pronuncia di incostituzionalità avente efficacia *erga omnes*.

Altra importante conseguenza del disposto dell'art. 6 TUE si produce in tema di interpretazione in via pregiudiziale del diritto comunitario ad opera della CGCE.

Ai sensi dell'art. 234 TCE quando una questione di interpretazione e validità degli atti comunitari "è sollevata davanti ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora

*reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione".*

Ecco allora che, se la CEDU è parte integrante del diritto comunitario, il giudice nazionale avrà la possibilità di adire la CGCE anche al fine di porre una questione interpretativa avente ad oggetto una norma della CEDU (e le norme nazionali coinvolte in tale questione), il che è di particolare rilievo se si considera che l'autorità giurisdizionale nazionale non ha accesso diretto alla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. *supra*).

In tale quadro, si sono inoltre considerate le conseguenze che possono derivare dalla recente adozione da parte dell'Unione europea di una Carta dei diritti fondamentali, che seppur non entrata in vigore, introduce un'autonoma definizione dei diritti fondamentali non sempre coincidente con quella della CEDU.

In particolare, la terminologia e la struttura dei diritti previsti dalla Carta è talvolta differente (è stata offerta ai partecipanti al corso una tabella che pone a diretto raffronto le disposizioni della Carta e quelle della CEDU), sicché potrebbero porsi problemi interpretativi di non poco momento sia in ambito nazionale che presso gli organi giurisdizionali dell'Unione, poste che - anche quando la Carta entrerà in vigore - l'Unione continuerà ad essere vincolata all'osservanza della CEDU (sul punto, oltre all'art. 6 TCE, vedi art. 9 della Carta)

Altro argomento di rilievo è stato quello relativo alla "Proposta di Decisione quadro del Consiglio relativa a certi diritti procedurali riconosciuti nel quadro delle procedure penali nell'Unione europea" adottata dalla Commissione il 28 aprile 2004 ai sensi dell'art. 31 del Trattato UE (cui ha reagito il Parlamento europeo, adottando suoi documenti), dove vengono considerati più nel dettaglio alcuni aspetti delle garanzie difensive espressione di un diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU e artt. 47-50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea):

- diritto all'assistenza legale sin dall'inizio della procedura e 24 ore su 24;
- diritto all'impiego di una lingua comprensibile (accesso gratuito all'interprete e al traduttore);
- diritto all'assistenza consolare per gli stranieri;
- diritto all'informazione sui diritti della difesa (consegna di una "comunicazione dei diritti" scritta);
- tutela delle persone "vulnerabili" (attenzione adeguata a certe categorie di soggetti come anziani, tossicodipendenti ecc. per verificare se siano in grado di seguire effettivamente la procedura).

Nel progetto della Commissione si prevede che questi diritti si applichino a favore della persona indagata *tout court* e non con esclusivo riferimento alle persone in stato di custodia cautelare o pre-cautelare.

In un documento proveniente dal Parlamento, invece, si propone di far cadere questa clausola estensiva, stabilendo che "I diritti devono applicarsi a qualsiasi persona indagata per aver commesso un reato ..., dal momento in cui è arrestato ... fino alla sentenza definitiva".

Deve osservarsi che la proposta di Decisione quadro in esame non intende riprodurre inutilmente la disposizione della CEDU e della Carta dei diritti, ma piuttosto mira a promuovere il rispetto sistematico di tali garanzie e l'uniformità delle relative procedure all'interno degli Stati membri; ovviamente ogni Stato rimane libero di fornire un più elevato livello di protezione (c.d. clausola di non regressione).

Ritengo di poter concludere affermando di aver tratto senz'altro beneficio da questa esperienza, che mi ha fornito importanti strumenti per meglio applicare il diritto internazionale e meglio comprendere e valorizzare - tramite un ragionamento comparativo - gli istituti sostanziali e processuali dell'ordinamento giuridico di appartenenza.

Voglio, infine, segnalare che valuto in termini estremamente positivi la partecipazione a corsi del tipo in oggetto, in quanto la conoscenza reciproca dei diversi ordinamenti nazionali costituisce un presupposto imprescindibile per la creazione di uno spazio giuridico europeo, che non può che fondarsi su un'efficace collaborazione tra Stati ed avere come principali obiettivi la lotta al crimine transnazionale e il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie adottate (civili e penali).